

# **ALLEGATO 5**

**LINEE  
GUIDA  
PER  
LA  
PREDISPOSIZIONE  
DEL  
REGOLAMENTO  
DEL  
SERVIZIO  
IDRICO  
INTEGRATO**

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE  
DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
INDICE GENERALE**

<b>REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE NELL'ATO "VERONESE"</b>	<b>27</b>
<b>SEZIONE 1 - NORME GENERALI</b>	<b>27</b>
art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	27
art. 2 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	27
art. 3 - DEFINIZIONI .....	28
art. 4 - COMPETENZE.....	31
<b>SEZIONE 2 - SCARICHI IN FOGNATURA</b>	<b>33</b>
<b>TITOLO 1 - NORME GENERALI</b>	<b>33</b>
art. 5 - OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO.....	33
art. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	34
art. 7 - ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO.....	34
art. 8 - ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA .....	35
art. 9 - FOGNATURA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE.....	35
art. 10 - MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO.....	35
art. 11 - POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE.....	36
art. 12 - IMMISSIONI VIETATE .....	36
art. 13 - SCARICO DI ACQUE BIANCHE .....	36
art. 14 - PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.....	37
art. 15 - RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE .....	37
art. 16 - VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE.....	38
<b>TITOLO 2 - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI</b>	<b>39</b>
art. 17 - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO.....	39
art. 18 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	39
art. 19 - MODALITÀ TECNICHE D'ALLACCIAMENTO .....	39
art. 20 - NORME PARTICOLARI PER LE UTENZE NON ABITATIVE .....	39
art. 21 - SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI E DI CAMPEGGI.....	40
<b>TITOLO 3 - SCARICHI INDUSTRIALI</b>	<b>41</b>
art. 22 - CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ .....	41
art. 23 - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO.....	41
art. 24 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	42
art. 25 - UNIONI DI PIÙ SCARICHI.....	43
art. 26 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO .....	43
art. 27 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO .....	43
art. 28 - MODALITÀ D'ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALI .....	44
<b>SEZIONE 3 - TARIFFE</b>	<b>46</b>
art. 29 - TARIFFE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE .....	46
<b>SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI VARIE</b>	<b>47</b>
art. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	47
art. 31 - Contratto di utenza e penalità contrattuali .....	47
art. 32 - Revoca dell'autorizzazione e risoluzione del contratto.....	48
art. 33 - Riesame delle autorizzazioni allo scarico .....	49
art. 34 - UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA.....	49

---

art. 35	Entrata in vigore del Regolamento .....	49
art. 36	Norme gestionali di attuazione del Regolamento .....	49
art. 37	Abrogazioni di disposizioni incompatibili .....	49
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FOGNATURA</b>		<b>50</b>
<b>Tariffa di allacciamento</b>		<b>50</b>
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FOGNATURA</b>		<b>51</b>
<b>TARIFFA INTERVENTI A PAGAMENTO PRESSO L'UTENZA</b>		<b>51</b>

---

## **REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE NELL'ATO "VERONESE"**

### **SEZIONE 1 - NORME GENERALI**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo ad essa allacciati nell'ambito del territorio di competenza dell'AATO "VERONESE" come stabilito dalla LEGGER. 27.03.1998 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, e per quanto già non regolato dalle leggi statali e regionali.
2. Il presente Regolamento è redatto con riferimento:
  - a) al Decreto Legislativo 11.05.1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) alla Legge 05.01.1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) alla Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977;
  - d) alla Legge Regionale 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) al Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.C.R. 01.09.1989 n. 962 e successive modifiche ed integrazioni;
  - f) alla Legge Regionale 27.03.1998, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni;
  - g) al Piano di tutela delle acque della Regione Veneto.
3. Il presente Regolamento è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di stabilire in particolare:
  - a) i tipi e le modalità di scarico ammissibili,
  - b) i limiti d'accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura, dell'impianto di depurazione e del recapito finale della fognatura,
  - c) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti d'accettabilità,
  - d) le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento, delle autorizzazioni allo scarico e dei rinnovi,
  - e) le norme tecniche per gli allacciamenti,
  - f) le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del Regolamento.
4. Il presente Regolamento limita le norme precettive esclusivamente alle attività che per legge, o per loro intrinseca esigenza, devono essere regolate e limitate in modo dettagliato e predeterminato e stabilisce criteri generali e norme d'indirizzo in tutti i casi in cui sia più opportuna una discrezionalità del Gestore in relazione ai casi concreti al fine di evitare formalismi inutili.

#### **ART. 2 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni del presente Regolamento contengono principi tecnici e procedurali ai quali attenersi.
2. Nell'applicazione delle norme d'indirizzo, i soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento, assumeranno i provvedimenti di competenza nel rispetto sostanziale e non formale delle stesse.

3. I soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento devono inoltre attenersi ai principi generali dell'economicità dei procedimenti ed evitare d'imporre agli utenti prestazioni o vincoli o comunque richiedere documenti non previsti o comunque non necessari per il rispetto delle norme regolamentari e per le relative finalità.

4. Con appositi specifici provvedimenti sarà data attuazione alle norme di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Nel presente Regolamento è stata adottata la stessa terminologia tecnica delle normative vigenti in materia. Tutte le definizioni sottoelencate hanno esclusiva valenza tecnica e caratterizzano la qualità delle acque escludendo un loro valore ai fini della tariffa.

2. In particolare si definiscono:

a) Scarico:

- Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semisolide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, ad esclusione dei rilasci di dighe, previsti e disciplinati dall'art. 40 del D. Lgs. 11.05.1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
- Scarichi nuovi: gli scarichi per i quali è rilasciata l'autorizzazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- Scarichi esistenti: gli scarichi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in esercizio nel rispetto del regime autorizzativo precedente;

b) Soggetti:

- "Utente" o "Titolare" dello scarico: persona fisica che presenta la domanda d'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico e responsabile di uno o più allacciamenti o di uno o più scarichi nella fognatura;
- "Autorità d'ambito": è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, istituita ai sensi della L. R. 27 marzo 1998, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni;
- "Gestore": società di gestione del Servizio Idrico Integrato individuata dall'AATO "VERONESE";

c) Autorizzazioni:

- "Autorizzazione all'allacciamento": provvedimento scritto, emesso dal Gestore, con il quale l'Utente viene autorizzato, fatte salve e rispettate le autorizzazioni di competenza di altri Enti, ad eseguire le opere di scarico sul privato;
- "Autorizzazione allo scarico": provvedimento scritto con il quale l'Utente viene autorizzato a scaricare le acque reflue nella fognatura.

d) Acque:

- "acque bianche": acque meteoriche di dilavamento o acque provenienti da falde idriche sotterranee o acque provenienti da scambi termici indiretti;
- "acque nere": acque reflue derivanti dalle varie attività dell'uomo e provenienti da edifici o da insediamenti di civile abitazione, commerciale, artigianale, industriale, agricolo, ricreativo, eccetera; nell'ambito delle suddette acque nere

di distinguono le “acque grigie” (saponate e/o grasse) derivanti dagli scarichi di cucine, lavanderie domestiche, docce, lavandini e lavabi adibiti all’igiene personale e da servizi igienici in genere;

- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da edifici di tipo residenziale, da insediamenti ad uso commerciale o di prestazione di servizi, da edifici scolastici (con esclusione dei laboratori scientifici e didattici), ricreativi e sportivi, da servizi igienici e bagni, ovunque siano collocati, e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- “acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche”:

- a) acque reflue definite al comma 7 dell’articolo 28 del D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare sono assimilabili alle domestiche le acque reflue provenienti da ogni attività lavorativa in genere, industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima d’ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i seguenti limiti (articolo 17 delle Norme d’Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque – P.C.R. 01.09.1989, n. 962 e successive modifiche ed integrazioni):

TEMPERATURA	30 °C
pH	6.5 – 8.5
SOLIDI SOSPESI	500 mg/l
C.O.D.	900 mg/l
B.O.D. <sub>5</sub>	500 mg/l
RAPPORTO C.O.D./B.O.D. <sub>5</sub>	< 1.8
AZOTO TOTALE	80 mg/l
AZOTO AMMONIACALE	30 mg/l
FOSFORO TOTALE	20 mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	10 mg/l
GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti d’accettabilità previsti dalle tabelle allegate al D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) acque reflue provenienti dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad un Kg/mq di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;
  - c) acque reflue provenienti da imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per 340 Kg di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno, da computare secondo le modalità di calcolo stabilite dalla tabella 6 dell’allegato 5 del D.lgs 152/99;
  - d) ovvero le acque reflue provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca, provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti fissati dalla tabella indicata nel comma 3, lettera a), punto secondo del presente Regolamento;
- “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni,

diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilabili alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

e) Edifici

- “edifici ed insediamenti esistenti”: sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda d’autorizzazione all’allacciamento e/o allo scarico, sono già dotati di abitabilità o agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
- “edifici ed insediamenti nuovi”: sono quelli per cui è stato rilasciato l’apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza la denuncia d’inizio attività, secondo le normative vigenti in materia, e non è stata ancora rilasciata l’abitabilità o l’agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
- “edifici ed insediamenti di civile abitazione”: sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;
- “edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative”: sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed in genere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo o ricreativo;

f) Fognatura

- “fognatura”: una rete organica ed organizzata di collettori e manufatti impermeabili, ubicata su suolo pubblico o gravata di servitù pubblica, dotata di un impianto di depurazione terminale;
- “fognatura separata”: una fognatura costituita da due differenti condotte: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- “fognatura mista”: una fognatura costituita di una sola condotta per le acque nere e bianche;
- “impianto di depurazione”: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d’idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
- “impianto di pretrattamento”: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l’immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- “allacciamento”: tratto di tubazione posta tra il collettore fognario e l’edificio, o l’insediamento, dove vengono prodotte le acque reflue da scaricare. L’allacciamento si distingue in:
  - a) tratto di competenza del Gestore: compreso tra la fognatura ed il confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata anche se non dell’Utente titolare dello scarico e comunque non oltre il pozzetto di allacciamento;
  - b) tratto di competenza dell’Utente: compreso tra il confine di proprietà con il suolo pubblico e l’edificio, o l’insediamento, dove saranno prodotte le acque reflue da scaricare.

g) Manufatti

- “pozzetto d’allacciamento”: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell’allacciamento e dotato di sifone;

- “pozzetto d’ispezione”: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte;
  - “pozzetto d’ispezione e prelievo”: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d’immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico;
  - “pozzetto condensa grassi”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque grigie; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico;
  - “vasca biologica”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono essere completamente interrati e dotati di tubo di ventilazione.
  - “vasca tipo Imhoff”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta;
  - “vasca a tenuta o pozzo nero”: manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa;
  - “pozzo perdente”: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificate e/o di acque bianche.
- h) “corpo idrico superficiale”: corso d'acqua che ha una portata naturale nulla per meno di 120 giorni all'anno.
- i) “sub-irrigazione”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate che dipartono dal pozzetto d’ispezione posto a valle della vasca tipo Imhoff.
- j) “sub-irrigazione con drenaggio”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate, che dipartono dal pozzetto d’ispezione posto a valle della vasca Imhoff, e da una o più condotte, poste sotto alle precedenti, scaricanti in un idoneo corpo ricettore.

#### **ART. 4 - COMPETENZE**

1. Spetta alla Regione Veneto definire i valori limite di emissione delle acque reflue della rete fognaria, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Compete all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese:
  - a) Approvare il presente Regolamento di fognatura e le sue modificazioni;
  - b) Approvare la Carta del Servizio e le sue modificazioni;

- c) Definire i criteri generali per la determinazione dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali nella rete fognaria;
  - d) Approvare i valori limite di emissione proposti dal Gestore;
  - e) Definire i criteri generali per la determinazione della tariffa di gestione del servizio idrico integrato;
  - f) Approvare la tariffa del servizio idrico integrato, le sue articolazioni e le sue modificazioni.
3. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
- a) l'applicazione e la riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alle normative vigenti;
  - b) il rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento alla fognatura;
  - c) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità delle acque reflue nella fognatura in base alle normative vigenti in materia;
  - d) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque reflue nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico sia se realizzate su suolo pubblico o, per pubblico interesse, realizzate su fondi privati;
  - e) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori delle opere di allacciamento in suolo pubblico, fino ai confini di proprietà (pozzetto d'allacciamento escluso);
  - f) la valutazione, compreso il rilascio delle eventuali prescrizioni, dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali ed i progetti relativi alle reti fognarie di tutte le nuove urbanizzazioni e lottizzazioni sia pubbliche che private;
  - g) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato;
  - h) la gestione e manutenzione ordinaria delle opere fognarie di competenza del Gestore;
  - i) l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio ed allo scarico delle infrastrutture fognarie, degli impianti di depurazione a servizio delle fognature;
  - j) la gestione documentale per gli scarichi produttivi.
4. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:
- a) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico fino alla confluenza nella fognatura ed il prelievo di campioni di acque reflue al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
  - b) la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti che di conseguenza assumeranno i provvedimenti del caso.
5. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali:
- a) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali nella fognatura;
  - b) l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle normative vigenti;
  - c) la pulizia delle caditoie delle strade e delle piazze.

## SEZIONE 2 - SCARICHI IN FOGNATURA

### TITOLO 1 - NORME GENERALI

#### ART. 5 - OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO

1. Gli edifici o gli insediamenti che producono acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, ubicati ad una distanza inferiore o uguale a quella specificata nella "tabella delle distanze" sottoriportata, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista; qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benestare insindacabile del Gestore.

Tabella delle distanze

NUMERO DI UTENZE DELL'EDIFICIO O DELL'INSEDIAMENTO	DISTANZA D'ALLACCIAMENTO
1	50 ml
2	60 ml
3	70 ml
4	80 ml
5	90 ml
6 e oltre	100 ml

Nota. La distanza deve essere misurata tra la parete dell'edificio, o insediamento, più vicina alla fognatura, e:

- a) la linea di confine tra la proprietà privata ed il suolo pubblico;
- b) l'asse della fognatura stessa qualora quest'ultima sia ubicata su terreno privato.

2. Il Gestore potrà derogare a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento) sentito anche il parere del Comune competente per territorio.

3. Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia. Qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benestare insindacabile del Gestore.

4. Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Gestore stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti; tali modalità sono vincolanti per gli Utenti da allacciare. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere d'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. Il Gestore medesimo provvede ad eseguire gli allacciamenti in caso d'inerzia o rifiuto degli Utenti addebitandone agli stessi i relativi oneri, previa comunicazione dei termini di esecuzione, dei costi e delle modalità di pagamento.

6. Ogni allacciamento alla fognatura deve essere autorizzato come di seguito indicato.

## **ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

1. Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato come di seguito indicato.
2. Per soggetto Titolare dello scarico, e quindi colui che è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Gestore, e/o a comunicare al Gestore eventuali variazioni (di proprietà e/o di tipo di acque reflue da scaricare), qui s'intende:
  - a) per scarichi di acque reflue domestiche: gli scarichi di acque reflue domestiche non sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in base al comma 4 dell'art. 45 del D. Lgs 152/99; l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria;
  - b) per scarichi di acque reflue, di qualsiasi natura, provenienti da edifici o insediamenti di attività lavorative o ricreative: il titolare o il legale rappresentante dell'attività lavorativa o ricreativa che produce le acque reflue di scarico;
  - c) per gli scarichi di acque reflue industriali: tutti gli scarichi devono essere autorizzati, con le modalità di cui al titolo 3 del presente Regolamento.
3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti.
4. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione, in difetto della quale il gestore procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'utente inadempiente.
5. Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno stesso del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

## **ART. 7 - ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO**

1. Le opere d'allacciamento su suolo pubblico fino al confine di proprietà, pozzetto d'allacciamento escluso, sono eseguite direttamente dal Gestore, secondo le norme del Capitolato Tecnico, o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento.
2. In via eccezionale ed in deroga al precedente comma, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire le opere d'allacciamento su suolo pubblico; tali opere dovranno essere eseguite, secondo le norme del Capitolato Tecnico, da un'impresa che dimostri idonea capacità tecnica ed organizzativa.
3. Ogni richiedente l'allacciamento è tenuto a versare un contributo d'allacciamento a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'istruttoria della pratica, per la progettazione delle opere di allacciamento, per i sopralluoghi e per la realizzazione delle opere d'allacciamento; l'importo del contributo d'allacciamento, riportato nella tabella tariffa allegata al presente Regolamento, e le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Gestore.
4. Le opere d'allacciamento da realizzarsi su suolo privato, sono eseguite dall'Utente in base alle prescrizioni tecniche fornite dal Gestore in sede di sopralluogo e di rilascio dell'autorizzazione.

## **ART. 8 - ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA**

1. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.
2. In particolare quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'utente, le cui condotte di mandata devono essere disposte in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nella fognatura. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
3. Il Gestore, in casi particolari e per difficoltà tecnico-economiche, può derogare da quanto stabilito nei precedenti commi motivandone la scelta.
4. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della fognatura.

## **ART. 9 - FOGNATURA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE**

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici e gli insediamenti fronteggianti cortili, parcheggi e strade pubbliche e private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla fognatura.
2. I proprietari delle suddette aree scoperte, siano essi privati che Enti o Società pubbliche, debbono provvedere alla loro canalizzazione sino alla fognatura bianca o mista, rispettando le disposizioni del presente Regolamento anche per quanto riguarda l'autorizzazione all'allacciamento e la tariffa.
3. Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura o comunque di idonee caditoie per le acque meteoriche secondo le indicazioni del Gestore in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull'area pubblica.
4. I piani attuativi degli strumenti urbanistici generali devono contenere il progetto della rete fognaria rispettando le norme stabilite per la costruzione delle reti comunali e le prescrizioni del Gestore.

## **ART. 10- MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO**

1. I manufatti d'allacciamento, ubicati in suolo pubblico o gravati di servitù pubblica, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore.
2. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore.

3. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme del presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.

4. E' facoltà del Gestore segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale si provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi a consuntivo. Per motivi igienico-sanitari dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Gestore si riserva la facoltà della segnalazione alle Autorità competenti.

#### **ART. 11 - POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE**

1. Quando l'utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.

#### **ART. 12 - IMMISSIONI VIETATE**

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici, sostanze acide e/o corrosive o, in generale, che possono essere dannosi per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione o che possano danneggiare le condotte e gli impianti.

2. E' vietato immettere nella fognatura nera le acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e le acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico di dette acque nella fognatura mista; in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un misuratore di portata per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

3. Per quanto qui non previsto si rimanda alle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 13 - SCARICO DI ACQUE BIANCHE**

1. Le acque bianche ed assimilabili alle bianche non possono essere immesse nella fognatura nera.

2. Le acque bianche, e le acque assimilabili alle bianche, devono essere immesse nella fognatura bianca qualora esistente; possono essere immesse nella fognatura mista solo previo motivato ed insindacabile benestare del Gestore.

3. In assenza della fognatura bianca, le acque bianche ed assimilabili, qualora le caratteristiche geo-morfologiche del terreno lo consentano e previo ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti, devono essere scaricate:

- a) in corpo idrico superficiale, qualora esistente nelle vicinanze,
- b) in pozzo perdente,
- c) in sub-irrigazione con o senza drenaggio,
- d) in altri recapiti equivalenti.

4. I pluviali delle fronti degli edifici non devono scaricare l'acqua sulla pubblica via e possono essere allacciati alla fognatura mista o bianca, con sifone al piede, in base alle prescrizioni del Gestore. L'onere dell'allacciamento è a totale carico dell'utente richiedente. E' vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all'infuori delle acque meteoriche di dilavamento.

#### **ART. 14- PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**

1. Qualora il Gestore conceda all'utente di scaricare le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne nella fognatura mista, gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle stesse acque meteoriche.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi, differenziati o indifferenziati, di qualsiasi tipo di attività (commerciale, artigianale, industriale, agricola, eccetera) che possano essere causa di fenomeni di trascinarsi e di solubilizzazione d'inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi d'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella fognatura, imponendo specifiche prescrizioni.

#### **ART. 15- RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE**

1. I Titolari degli edifici o insediamenti che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico e sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua reflua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita dall'acquedotto (pubblico o privato), prelevata o accumulata dall'utente, tramite fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, eccetera).

2. Gli Utenti devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura omologati approvati dal Gestore, qualora le acque prelevate vengano successivamente scaricate nella fognatura. Tali strumenti sono sigillati a cura del Gestore, i cui incaricati possono sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

3. Tutti gli Utenti, sia che provvedano autonomamente, sia che utilizzino l'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi d'acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere al Gestore di accertare e quantificare tali usi.

4. Gli utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Gestore entro dieci giorni.

5. Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo saranno a totale carico dell'Utente. Il Gestore si riserva d'effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate.

6. Qualora non fosse presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo verrà calcolata ed applicata sulla base della dichiarazione annuale quantitativa e qualitativa dei consumi presunti prevista dalle normative vigenti in materia.

## **ART. 16 - VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE**

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori d'allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati, e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata.
3. Ultimate le opere d'allacciamento all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore.

## **TITOLO 2 - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI**

### **ART. 17- AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO**

1. La domanda d'allacciamento alla fognatura, da redigersi su apposito modulo prestampato, deve essere presentata al Gestore.
2. Il Gestore, effettuato il sopralluogo presso l'utenza, redige l'autorizzazione all'allacciamento comprendente lo schema delle opere, completo degli elementi tecnici descrittivi, ed il relativo preventivo di spesa, e la invia all'Utente richiedente che lo restituisce sottoscritto per accettazione.
3. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente può realizzare le opere d'allacciamento sul suolo privato, secondo le modalità impartite dal Gestore, comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
4. Durante l'esecuzione delle opere di scarico il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, anche sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto stabilito nell'autorizzazione all'allacciamento.
5. L'Utente, ultimate le opere d'allacciamento di propria competenza secondo le modalità impartite dal Gestore, ne dà comunicazione scritta al Gestore medesimo mediante l'apposito modulo predisposto allegato all'autorizzazione all'allacciamento.

### **ART. 18- VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

1. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza secondo le modalità tecniche indicate negli elaborati predisposti dal Gestore stesso.
2. L'introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d'uso, e/o di qualsivoglia altra natura che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo rilascio di una nuova autorizzazione.

### **ART. 19- MODALITÀ TECNICHE D'ALLACCIAMENTO**

1. Le modalità ed i criteri tecnici d'allacciamento e le caratteristiche tecniche delle fognature interne sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico.
2. Qualora il collettore di allacciamento alla rete fognaria attraversi proprietà private diverse da quella dell'Utente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'Utente dell'allacciamento, che potrà accedervi in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione

### **ART. 20- NORME PARTICOLARI PER LE UTENZE NON ABITATIVE**

1. Per le utenze non abitative, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con le sole acque reflue domestiche, è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione e prelievo secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico ed in base alle normative vigenti in materia.
2. Ad attivazione dello scarico avvenuta, il Gestore provvederà direttamente ad effettuare i prelievi di campioni di acque reflue di scarico che saranno successivamente analizzati da laboratori autorizzati secondo le normative vigenti in materia. Le relative spese saranno a carico dell'Utente.

3. In deroga il Gestore può autorizzare l'Utente ad effettuare per proprio conto sia i prelievi dei campioni sia le relative analisi di laboratorio riservandosi l'effettuazione dei necessari controlli.
4. Il certificato d'analisi dimostrerà il rispetto, o meno, dei limiti posti dalla tabella di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Qualora anche uno solo di tali limiti non venga rispettato lo scarico viene classificato di tipo industriale; in tal caso l'Utente sarà tenuto alla sottoscrizione di un'autorizzazione allo scarico come previsto al successivo Titolo 3 per gli insediamenti d'attività industriali.
5. Il Gestore può derogare dalle prescrizioni di cui al precedente comma qualora il superamento dei limiti sia contenuto in un intervallo limitato; detto intervallo sarà valutato di volta in volta in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione.
6. Di norma, il prelievo dei campioni dei liquami di scarico da analizzare sarà effettuato dopo un congruo periodo dall'attivazione dello scarico medesimo, alla presenza dell'Utente e degli incaricati del Gestore, a monte di qualsiasi trattamento e durante lo svolgimento delle fasi lavorative che producono i liquami stessi.

#### **ART. 21 - SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI E DI CAMPEGGI**

1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre, circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere. Tali scarichi sono considerati di tipo domestico in base all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. I suddetti insediamenti, i campeggi, le aree sosta camper, i campi nomadi ed i cantieri per nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e devono essere allacciati alla fognatura in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

### **TITOLO 3 - SCARICHI INDUSTRIALI**

#### **ART. 22 - CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ**

1. Le acque reflue industriali sono ammesse nella fognatura nera o mista a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione e rispettino i limiti stabiliti dall'allegato 5 al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Gestore, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione, si riserva la possibilità d'accettare nella fognatura acque reflue conformi a quanto stabilito dall'articolo n. 33 del D. Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici, bagni, docce, mense, abitazioni e comunque di natura domestica, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse nella fognatura e sono soggette alle norme di cui al Titolo 2 del presente Regolamento.
4. Le acque bianche non sono ammesse nella fognatura mista; il Gestore, per situazioni di comprovata difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche, potrà concordare con il Titolare dello scarico le modalità dello stesso.
5. Per situazioni di comprovata difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche il Gestore avrà cura di concordare con il Titolare dello scarico le modalità di scarico.

#### **ART. 23 - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO**

1. La domanda d'allacciamento e scarico nella fognatura, da redigersi sull'apposito modulo prestampato, deve essere presentata al Gestore che provvederà, nelle forme e nei modi di legge, a presentarla al Comune per quanto di competenza. Le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico dichiarate dall'Utente costituiscono il presupposto del procedimento e delle determinazioni del Gestore.
2. Il Gestore, valutata la domanda ed effettuato il sopralluogo, può concedere o meno l'utilizzo della fognatura in relazione alle compatibilità tecniche delle infrastrutture fognarie e depurative.
3. Qualora il Gestore non conceda l'utilizzo della fognatura, le acque reflue industriali dovranno essere scaricate sul suolo o sugli strati superficiali del suolo, in corpo idrico superficiale o in vasca a tenuta; in tal caso dovrà essere richiesta opportuna autorizzazione agli Enti competenti.
4. Il Gestore, qualora conceda l'utilizzo della fognatura, stabilisce:
  - a) il preventivo di spesa e lo schema dell'allacciamento e lo invia all'Utente allacciando che lo restituisce sottoscritto per accettazione,
  - b) la frequenza annuale di prelievo di campioni di acque reflue industriali da analizzare, con i relativi parametri; i prelievi dei campioni e le analisi saranno effettuate direttamente dal Gestore che ne addebiterà le spese all'Utente;
  - c) la tariffa del servizio di fognatura e depurazione che l'Utente sarà tenuto a corrispondere al Gestore medesimo.
5. L'autorizzazione all'allacciamento viene rilasciata dal Gestore.
6. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente può realizzare le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le modalità impartite dal Gestore comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.

7. Durante l'esecuzione delle opere di scarico il Comune ed il Gestore si riservano la facoltà di effettuare sopralluoghi, anche sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto stabilito nell'autorizzazione all'allacciamento.

8. L'Utente, ultimate le opere d'allacciamento di propria competenza, secondo le modalità impartite dal Gestore, ne dà comunicazione scritta al Gestore medesimo mediante l'apposito modulo predisposto allegato all'autorizzazione all'allacciamento.

9. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata all'Utente dal Comune, dopo che il Gestore ha verificato la conformità delle opere d'allacciamento e scarico.

#### **ART. 24- VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

1. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza secondo le modalità tecniche indicate negli elaborati predisposti dal Gestore.

2. L'introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d'uso, e/o di qualsivoglia altra natura che possano determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo eventuale rilascio di una nuova autorizzazione. Tale disposizione si applica quando:

- a) la nuova portata massima giornaliera superi di oltre il 20% quella autorizzata;
- b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali elementi inquinanti superino di oltre il 10% i valori dichiarati nella domanda d'allacciamento;
- c) venga rilevata, nelle acque reflue industriali scaricate, la presenza di nuovi elementi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti d'accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore, modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile all'insediamento produttivo.

3. In applicazione delle normative vigenti in materia, l'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni; il rinnovo deve essere richiesto almeno dodici mesi prima della scadenza utilizzando l'apposito modulo.

4. L'autorizzazione allo scarico può essere revocata dal Comune, su indicazione del Gestore, quando vengano accertate infrazioni al presente Regolamento o alle normative vigenti in materia; in particolare quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) mancato rispetto dei limiti d'accettabilità;
- b) mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal Gestore;
- c) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento, dei collettori privati d'allacciamento e dei sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione delle acque reflue;
- d) modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico senza che ne sia data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti.

5. Qualora si verifichino le infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle normative vigenti in materia, il Gestore ingiunge per iscritto all'Utente trasgressore di adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento entro un termine da stabilirsi caso per caso.

6. Trascorso infruttuosamente il termine il Comune, su indicazione del Gestore, revoca l'autorizzazione allo scarico. In caso di inadempienza il Comune, tramite il Gestore, provvederà d'ufficio all'interruzione dello scarico addebitando tutte le relative spese all'Utente.

7. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi stabiliti dalle normative vigenti.

8. Qualora l'Utente intenda cessare l'attività che produce le acque reflue, dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune ed al Gestore.

#### **ART. 25- UNIONI DI PIÙ SCARICHI**

1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nella fognatura nei casi in cui particolari condizioni lo rendano tecnicamente ed economicamente conveniente.

2. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore d'allacciamento, dotato di un pozzetto d'ispezione e campionamento, in modo tale che venga assicurata la possibilità il controllo di ciascun scarico.

3. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private diverse da quella dell'Utente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'Utente del collettore che potrà accedervi in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

#### **ART. 26- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 8 del presente Regolamento, nei casi in cui la quota di consegna delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nella fognatura l'Utente dovrà prevedere la realizzazione di un impianto di sollevamento a proprie cure e spese. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima, rigurgiti o moti vorticosi. Comunque l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire per gravità.

2. L'impianto di sollevamento dovrà essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è ammesso lo scarico delle acque reflue in recapiti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti onde evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.

#### **ART. 27- IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO**

1. Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti d'accettabilità stabiliti, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura.

2. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate da immettere nella fognatura.

3. Il Gestore provvederà, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

4. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto di pretrattamento e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune ed al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del "fuori servizio" dell'impianto. L'impianto deve essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette.

5. L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura il suo corretto funzionamento. L'Utente è altresì responsabile della mancata manutenzione degli eventuali strumenti di misura e controllo installati a bordo dell'impianto medesimo.

6. Gli eventuali strumenti di controllo devono essere conformi a quanto stabilito dal Gestore in sede di preventivo; ogni loro modifica o sostituzione deve essere effettuata una volta ottenuto il benestare del Gestore.

7. Il Gestore ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque reflue e gli opportuni controlli e verifiche.

## **ART. 28- MODALITÀ D'ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALI**

1. Le modalità ed i criteri tecnici d'allacciamento e le caratteristiche tecniche delle fognature interne sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico.

2. Il Gestore nello stabilire, in relazione alle singole attività produttive, i sistemi e le modalità d'esercizio delle reti di raccolta, eventuali pretrattamenti, allontanamenti ed allacciamenti alla fognatura, farà riferimento alle seguenti norme che costituiscono principi tecnici:

- a) al fine di verificare le caratteristiche dello scarico in funzione del rispetto dei limiti tabellari posti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia e poter applicare il regime tariffario, il Gestore, se lo riterrà opportuno, effettuerà mediante due controlli analitici l'anno sul refluo convogliato nella fognatura; le relative spese saranno a carico dell'Utente;
- b) per casi particolari e motivati il Gestore ha, altresì, la facoltà d'imporre l'effettuazione di analisi di autocontrollo, d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, sempre con spese a carico dell'Utente;

3. Il progetto dell'insediamento produttivo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- a) caratteristiche qualitative e quantitative sulle materie prime, intermedie e prodotti finali relativamente alle singole fasi produttive, i composti tossici, inorganici ed organici non riportati tra i parametri previsti dal D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la previsione relativa alla quantità e le caratteristiche delle acque reflue da immettere;
- b) caratteristiche dei sistemi di misurazione e regolazione delle portate delle acque reflue da immettere;
- c) caratteristiche dei sistemi d'approvvigionamento idrico (da acquedotto comunale o da fonte privata);
- d) caratteristiche dei sistemi d'allarme e di messa in sicurezza dello scarico in caso di disservizio;
- e) lay-out dei cicli produttivi ed ubicazione di tutti i servizi e degli eventuali impianti di trattamento e/o stoccaggio che producono le acque reflue da scaricare;
- f) percorsi delle reti fognarie interne, differentemente evidenziati, comprendenti anche tutti i manufatti relativi e gli eventuali impianti di trattamento;
- g) calcoli di dimensionamento di tutte le opere trattanti le acque reflue da scaricare.

4. Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi. Le analisi devono essere effettuate da laboratori chimici autorizzati e/o accreditati, secondo le normative vigenti, con cadenze temporali stabilite dal Gestore.
5. Il Gestore ha altresì la facoltà d'imporre limitazioni di portata, qualora il carico dello stesso comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale. Tale eventuale e necessaria limitazione globale delle portate e dei carichi ammessi sarà ripartita fra gli insediamenti produttivi autorizzati a scaricare ai sensi del presente articolo.

## **SEZIONE 3 - TARIFFE**

### **ART. 29- TARIFFE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE**

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e di depurazione tutti gli Utenti allacciati alla fognatura nonché tutti gli Utenti che usufruiscono di prelievi idrici autonomi di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.
2. Sono ugualmente tenuti al pagamento di tale importo, maggiorato del 10%, gli Utenti allacciabili ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, qualora non abbiano provveduto ad eseguire le opere d'allacciamento entro il termine di un anno dalla data di ricevimento di esplicita diffida in tal senso da parte del Gestore. La maggiorazione del 10 % è incrementabile del 50% per ogni anno successivo salvo diversa determinazione dell'AATO.
3. La tariffa di fognatura e di depurazione è applicata dal Gestore nel rispetto del Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato.

## SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI VARIE

### ART. 30- SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, ove previste dal Codice Penale e dal decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e/o da altre norme legislative, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con il regio decreto 03.03.1884 n. 383, nonché dalla legge 03.05.1967 n. 317, a norma dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27.07.1934 n. 1265, e con la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale 16.04.1985 n. 33.
2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e, se ed in quanto compatibili, alla legge 28.01.1977 n. 10.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è effettuata dal Gestore.
4. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni, relative all'inadempimento, da parte dell'utente, del contratto di somministrazione:
  - a) in caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio il Comune, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato dell'indennità di mora, pari al 5% dell'importo della tariffa non pagata, oltre al tasso legale;
  - b) per la omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 33 del presente Regolamento, si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) dell'ammontare della tariffa corrispondente;
  - c) qualora la tariffa in concreto determinata, in base alla qualità e quantità dei reflui scaricati, risulti di importo superiore al quarto rispetto a quella calcolabile secondo le risultanze della denuncia di cui all'art. 32, comma 2 si applica un sovrapprezzo pari al 25% della tariffa di importo maggiore accertata;
  - d) nel caso di esecuzione d'ufficio, da parte del Comune, delle attività e delle opere previste dal presente Regolamento, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle spese, una maggiorazione del 7% del costo complessivo dell'intervento;
  - e) il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria costituisce parziale inadempimento del contratto di somministrazione, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico. In tal caso sono dovute le seguenti penalità contrattuali:
    - per il superamento dei limiti tabellari riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del D. lgs. 152/99: €..... per ciascun parametro superato;
    - per il superamento dei limiti tabellari fissati nella Tabella di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento per le sostanze diverse da quelle elencate dalla Tabella 5 dell'Allegato 5 al D. lgs. 152/99: €..... per ciascun parametro superato.

### ART. 31- CONTRATTO DI UTENZA E PENALITÀ CONTRATTUALI

- 1) L'attivazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nella rete fognaria comunale è subordinata alla sottoscrizione con il gestore del servizio del contratto di

utenza, avente durata di un anno, tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da esercitarsi con anticipo di due mesi.

- 2) Il contratto di utenza riporta, per l'approvazione specifica da parte dell'utente ai sensi dell'art. 1341, 2° comma del codice civile, gli articoli del presente Regolamento che stabiliscono:
  - a) limiti di competenza dell'Autorità d'Ambito, del Comune e/o del gestore del servizio per gli interventi sulle opere di allacciamento alla rete fognaria e relative responsabilità degli utenti per i manufatti che si trovano all'interno della proprietà privata;
  - b) penalità contrattuali;
  - c) foro competente per le eventuali contestazioni giudiziali;
  - d) condizioni risolutive o sospensive del contratto.
- 3) I provvedimenti di permesso all'allacciamento (e conseguente ammissione allo scarico) per le acque reflue domestiche e di autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali e per le acque reflue assimilate alle domestiche costituiscono parte integrante del contratto di utenza.

#### **ART. 32 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 1) La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione, per periodi determinati comunque non superiori a 90 giorni, è disposta dal Gestore:
  - a) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico;
  - b) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
  - c) in caso di accertamento, per tre volte consecutive nell'arco di tre mesi, di superamenti dei limiti di emissioni allo scarico relativi al medesimo parametro.
- 2) La revoca dell'autorizzazione allo scarico e/o del permesso di allacciamento è disposta dal Gestore nelle seguenti ipotesi:
  - a) accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione, mancato od insufficiente invio di dati e documentazione, mancate comunicazioni preventive in merito al cambio di indirizzo, a variazioni della destinazione d'uso degli immobili, etc;
  - b) ritardo nel pagamento della tariffa del servizio protratto per oltre 4 mesi, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio;
- 3) Il Gestore, verificato l'avverarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente, avvia il procedimento di revoca e ne invia comunicazione all'utente, in una delle forme prescritte dall'art. 8 della L. 241/90, ferma restando la possibilità di adottare preventivamente, in via cautelare, provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione allo scarico. Per l'ipotesi di cui alla lettera h) del comma precedente, si applica la procedura prevista dall'art. 51 del D.lgs 152/99.
- 4) La revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento comporta l'automatica risoluzione del contratto di somministrazione stipulato con il gestore del servizio.

- 5) Dopo la revoca l'utente ha diritto ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione e/o permesso di allacciamento, nonché di stipulare un nuovo contratto di somministrazione, con priorità rispetto ad altre ad eventuali richieste formulate da terzi non utenti della rete fognaria comunale, ove la relativa domanda sia presentata nel termine indicato nel provvedimento di revoca e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento medesimo.

#### **ART. 33- RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO**

- 1) Tutte le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche, espresse o tacite, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento - comunque siano denominate e quali ne siano il contenuto e l'epoca di rilascio - sono riesaminate.
- 2) Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa anche sopravvenuta ed a regolarizzare la posizione degli utenti. Le predette operazioni devono essere condotte in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione e di quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **ART. 34- UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA**

1. In base alle normative vigenti in materia, la competenza per lo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo o in corpi idrici superficiali, in zone non servite dalla fognatura, è:
  - a) dei Comuni per acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche,
  - b) della Provincia per acque reflue industriali.

#### **ART. 35- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione effettuata dall'Autorità d'Ambito dell'ATO Veronese, trascorsi quindici giorni dall'affissione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2) Ogni modificazione o integrazione successiva deve essere adottata e pubblicizzata nelle medesime forme

#### **ART. 36- NORME GESTIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il Gestore può adottare norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, che pure vincolano l'utente, concernenti gli aspetti tecnici connessi alla fruizione del servizio.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate, hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'Autorità d'Ambito dell'ATO Veronese senza che questa abbia espresso parere contrario.

#### **ART. 37- ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI**

- 1) Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti con esse incompatibili.

## SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FOGNATURA

### TARIFFA DI ALLACCIAMENTO

Tipo allacciamento	Fino a 5 unità immobiliari	Da 6 a 10 unità immobiliari	Oltre 10 unità immobiliari	Scarichi non domestici
Contributo di allacciamento fino a 6 metri(1)	€ 250,00	€ 500,00	€ 750,00	sulla base di preventivo analitico
IVA	di legge	di legge	di legge	di legge

(1) il contributo di allacciamento comprende i ripristini delle pavimentazioni su suolo pubblico; i ripristini della pavimentazione su suolo privato restano a carico del richiedente.

Eccedenza per lunghezze superiori a 6 metri € 50,00 + IVA di legge al metro

#### Spese per il contratto

Spese amministrative	€ 10.33 (marca da bollo)
----------------------	--------------------------

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FOGNATURA**  
**TARIFFA INTERVENTI A PAGAMENTO PRESSO L'UTENZA**

TIPOLOGIA INTERVENTO	TARIFFA (Euro)
Pulizia pozzetti (tariffa oraria)	20,00
Videoispezione (tariffa oraria)	200,00
Rimozione ostruzioni e sghiaiamento pozzetti e tubazioni (tariffa oraria)	80,00
Spurgo e asportazione liquami ( a mc)	65,00
Mano d'opera (tariffa oraria) (1)	20,00

I prezzi esposti si intendono al netto dell'I.V.A.

Note:

- (1) per lavori non espressamente contemplati nelle voci di tariffa, ed esclusa la fornitura dell'eventuale materiale necessario.